



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - Cons. Raimondo POLLASTRINI | Presidente f.f. |
| - 1° Ref. Laura D'AMBROSIO | Relatore |
| - 1° Ref. Marco BONCOMPAGNI | Componente |

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;

UDITO nella Camera di consiglio del 27 settembre 2012, il relatore 1° Ref. Laura d'Ambrosio.

PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota prot. n. 12921/1.13.9 del 26 luglio 2012, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Grosseto, in cui chiede se l'ente possa liquidare alla società risultata aggiudicataria di gara d'appalto, le risorse del "fondo previdenziale complementare per il personale dell'area di vigilanza" (derivanti dagli accantonamenti di bilancio relativi alle annualità dal 2003 al 2010), finanziate ai sensi dell'art. 208, comma 4, lettera c, del D.Lgs. 285/92 con i proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada, affinché la società attivi posizioni giuridiche di previdenza a favore del personale destinatario in riferimento all'esercizio 2010 e se possa procedersi per

gli esercizi successivi al 2010 ad incrementare il fondo nella misura prevista con delibera di giunta pari al 3% dei proventi accertati a fine esercizio.

CONSIDERATO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dalla legge.

Nel caso in esame, la richiesta di parere si appalesa ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie.

In relazione al requisito oggettivo, la Sezione deve preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, nonché se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Inoltre occorre verificare se l'oggetto del parere riguardi o meno indagini in corso della procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa.

Nel caso de quo, la Sezione non ritiene sussistere i necessari requisiti di astrattezza e generalità poiché il quesito si risolve in un sindacato di legittimità di scelte gestionali che l'ente intende adottare.

Le operazioni che il comune intende porre in essere devono rispettare la normativa in materia di cui si ritiene utile riportare un excursus.

L'art. 208 del D.Lgs. n. 285/92, da ultimo modificato con L. 120/2010 (nuovo codice della strada), stabilisce al comma 4:

"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 (regioni, comuni e province) e' destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica."

Pertanto la disciplina in esame, facendo seguito all'interpretazione della Suprema Corte (Corte Costituzionale sentenza n. 426 del 9 ottobre 2000), contempla la facoltà per gli enti locali di destinare i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione delle norme della circolazione stradale al pagamento di forme previdenziali ed assistenziali complementari del personale del Corpo di polizia comunale e provinciale, allo scopo di "compensare" in questo modo le condizioni di disagio, sotto il profilo della sicurezza e della salute, in cui operano tali soggetti.

Il quinto comma dello stesso articolo stabilisce che le amministrazioni pubbliche *"determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4"*, con ciò precisando che la destinazione alle specifiche finalità ivi contemplate avviene annualmente e in maniera non automatica.

Questa Sezione ha già avuto modo di precisare, con deliberazione n. 216 del 15 dicembre 2010 e ancor prima con deliberazione n. 108 del 4 ottobre 2010, che *"la spesa sostenuta dall'ente per la previdenza ed assistenza integrativa del personale di polizia municipale, finanziata con i proventi delle sanzioni al codice della strada va considerata, a tutti gli effetti, nella spesa di personale, all'intervento 01, trattandosi di somme destinate al personale del comune per compiti e mansioni che svolge nell'ambito del rapporto di lavoro, in considerazione del particolare disagio cui potrebbe essere sottoposto nell'esercizio delle sue funzioni; la stessa va computata nella base di calcolo ai fini del rispetto del principio di riduzione programmatica sancito, per gli enti superiori a 5.000 abitanti, dalla norma dell'art. 1, comma 557, della L.296/06 (finanziaria per il 2007)"*. In tal senso si sono espresse anche altre Sezioni di controllo (Sezione Controllo Piemonte delibera n. 37/2010/SRCPIE/PAR, Lombardia n. 139 del 16 marzo 2011, 536/2010, 60/2012 e 215/2012). La stessa voce di spesa va parimenti inclusa ai fini del confronto tra la spesa di personale e spesa corrente imposto dall'art. 76, comma 7, D.L.112/2008, convertito in L. 133/2008.

Inoltre, con deliberazione n. 209 del 7 ottobre 2011, questa Sezione ha ritenuto che *"la spesa per le forme di assistenza e previdenza integrativa rientrano nelle voci componenti la retribuzione, poiché trattasi di contributo versato in base ad una norma di legge (art. 208 codice della strada) e, di conseguenza, nelle limitazioni contenute nell'art. 9, comma 1, del*

D.L. citato, non essendovi motivo per non ricomprenderle nel concetto di trattamento ordinariamente spettante al personale nel corso dell'anno (in tal senso anche Sezione regionale di controllo Lombardia con deliberazione n. 139 del 2011)".

L'espressione "trattamento ordinariamente spettante" è esplicitato nella circolare esplicativa del Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato, circolare 15 aprile 2011, n. 12 che precisa che la norma che si "riferisce all'anno 2010 e che costituisce il tetto non superabile per i trattamenti economici da corrispondere nel triennio successivo, va riferita a tutte le componenti del trattamento economico previste "in via ordinaria" nel loro ammontare teorico pieno, che i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, percepirebbero in condizione di ordinari età", evidenziando pertanto che il criterio da prendere in considerazione è quello relativo alla competenza, come da costante giurisprudenza consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (tra le altre deliberazioni: Piemonte n. 13/2012, Lombardia 296/2012).

Nelle sopra esposte considerazioni è il deliberato di inammissibilità della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 12921/1.13.9 del 26 luglio 2012.

DISPONE

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Grosseto e al Presidente del relativo Consiglio.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 27 settembre 2012.

Il Presidente f.f.
f.to Raimondo POLLASTRINI

L'Estensore
f.to 1° Ref. Laura d'Ambrosio

Depositata in Segreteria il 1 ottobre 2012

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Fabio CULTRERA